

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della giudice Giselda Stella ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.: RGAC, assunta in decisione

all'udienza del 06/07/2022 vertente

t r a

(c.f.), rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

OPPONENTE

contro

(c.f.) in persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti , - ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei procuratori costituiti:

OPPOSTA

CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. del col quale questo Tribunale le ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro oltre accessori e spese del monitorio a favore della - oggi , in forza del contratto di prestito personale n.: da lei sottoscritto nel con la (insieme al coobbligato



L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito e odierna opposta per la mancata notifica della cessione ex art. 1264 cc; il difetto di rappresentanza della società opposta ex art. 182 c.p.c. in riferimento alla persona di ; l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi in virtù del fatto che *"attraverso l'estinzione anticipata del finanziamento concesso dalla società nel gli interessi passivi sono diventati capitale nel finanziamento del e a loro volta hanno prodotto ulteriori interessi realizzando un effetto anatocistico vietato dalla legge"*; infine, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria in quanto *"devono essere restituite tutte le somme che il defunto signor ha dovuto sostenere come costi, sia fissi che non, relativi all'estinzione anticipata del finanziamento del , che sono stati trattenuti in quello del "*. Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.

La parte opposta si è costituita e ha resistito all'opposizione, variamente argomentandole l'infondatezza.

Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 6 luglio 2022 è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

Il 27.9.2022 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la , incorporante per fusione il , riportandosi agli atti di causa e insistendo per il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Quanto alla prima delle censure mosse dalla parte opponente, deve brevemente ricordarsi che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente



surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20495/2020).

Nel caso di specie, la parte opposta ha documentato fin dal monitorio sia la pubblicazione in G.U. della cessione del credito da [redacted] ad [redacted] (cfr. all. 5 e all. 10 fasc. parte opposta, quest'ultimo contenente tutti gli allegati già versati nel fascicolo monitorio) sia la stipula della successiva cessione in blocco da [redacted] a [redacted] (successivamente incorporata per fusione nel [redacted], oggi [redacted]) e la relativa notifica della cessione all'odierna opponente (cfr. all. 7 e 8 fasc. parte opposta).

In particolare, dall'avviso di cessione dei crediti da [redacted] ad [redacted], pubblicato in GU parte seconda del [redacted] e versato in atto all. 5 al fascicolo di parte opposta, risulta che il quest'ultima aveva concluso con [redacted] un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione; dal predetto avviso risultano i 10 parametri per l'individuazione dei crediti ceduti che, al di là del dettaglio all. 9 fasc. parte opposta, consentono di identificare senza margini di incertezza il credito vantato da [redacted] nei confronti della opponente come ricompreso tra quelli ceduti.

D'altra parte, una volta depositata in atti copia del contratto di cessione tra [redacted] e [redacted] e della relativa notifica all'opponente (cfr. all. 7 e 8 fasc. parte opposta), la parte opposta ha assolto all'onere probatorio della titolarità del credito, dovendosene trarre per via presuntiva la prova della regolarità anche dei precedenti trasferimenti aventi ad oggetto il diritto in questione, in mancanza di elementi di segno contrario.

Non ha pregio neppure la censura relativa al difetto di rappresentanza della [redacted], risultando documentalmente provato dalla visura camerale (all. n. 10 fasc. parte opposta) che [redacted] era amministratore delegato della società opposta al momento dell'introduzione del giudizio e fin dal



Infine, è priva di pregio l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi passivi in relazione al contratto di prestito personale stipulato nel dal , da lui regolarmente estinto e al quale il predetto debitore non ha mai mosso alcuna censura. E' appena il caso di dire che l'odierna opponente non è legittimata a proporre alcuna eccezione in relazione ad un negozio giuridico che non ha sottoscritto, del quale quindi non è parte e rispetto al quale non ha assunto alcuna obbligazione.

Il contratto di prestito personale posto a fondamento della pretesa monitoria, sottoscritto nel dalla odierna parte opponente e dal è versato in atti (all. n. 3 dell'all. 10 fasc. parte opposta) e regola in maniera chiara i costi del finanziamento, rispetto ai quali non sono state mosse contestazioni di sorta. Anche l'ultima delle censure mosse dall'opponente è destituita di fondamento, per le stesse ragioni sopra esposte: l'opponente ha sostanzialmente invocato la compensazione del debito relativo al finanziamento sottoscritto nel - che non è quindi contestato - col credito che assume derivarle dal mancato rimborso delle somme dovute all per l'estinzione anticipata del finanziamento del , già citato. Se non che la non è legittimata a far valere una pretesa creditoria per suo stesso dire riferibile al contraente , in quanto - in disparte la configurabilità di una siffatta posta creditoria - rispetto al contratto del Ella non era firmataria né coobbligata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione delle tariffe medie previste dal DM 37/2018 in relazione al valore della causa, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo

p.q.m.

Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore della , che liquida in complessivi euro , oltre al 15% rimb. forf., CA e IVA.

Così deciso in Reggio Calabria, il 26.10.2022

LA GIUDICE

Giselda Stella

